Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Giovedì, 7 dicembre | Numero 286

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 750.000 dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 500, a favore della competenza del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo, per l'esercizio finanziario 1921-922, riguardante le spese per la sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli.

Art. 2.

Lo stanziamento da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per i lavori di sistemazione della Biblioteca nazionale di Napoli giusta l'art. 4, lettera *o*), della legge 4 aprile 1912, n. 297, modificato col decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1351, è elevato da L. 1.240.000 a L. 3.000.000 comprendendosi nella spesa della detta sistemazione, oltre il trasporto e l'allogamento della Biblioteca nazionale nell'ex-Palazzo Reale

di Napoli, quelli altresì della sezione musicale autonoma « Lucchesi Palli » e della Biblioteca San Giacomo, amministrativamente riunite alla Nazionale e destinato alla medesima sede.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro provvederà con suo decreto ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1921-1922 le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1524 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 22 gennaio 1920, n. 135;

Ritenuto che presso l'Amministrazione della marina durante il periodo bellico fu costituita la gestione fuori bilancio dell' Ufficio speciale per la propaganda di guerra, con direttive proprie;

Visto il verbale in data 12 gennaio 1921 constatante la dispersione di parte di documenti afferenti tale gestione in conseguenza dell'incendio avvenuto nella notte dal 28 al 29 febbraio 1920;

Vista la relazione sulla verifica eseguita alla contabilità dell'Ufficio speciale nel giorno 18 febbraio 1920;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina dovrà presentare non oltre il 31 dicembre 1922, alla Corte dei conti, il rendiconto degli introiti e delle spese della gestione relativa all'Ufficio speciale per la propaganda di guerra per il periodo della sua durata, e cioè, dal 1° settembre 1916, al 28 febbraio 1920.

Art. 2.

Il rendiconto sarà costituito come segue:

L'ammontare degli introiti sarà stabilito con elementi che potranno essere desunti dagli atti di ufficio, o per differenza tra le spese e rimanenze attive.

L'ammontare delle spese con apposito elenco corredato dai relativi documenti per il periodo 1° settembre 1916-31 dicembre 1918, e dal giornale di cassa per il periodo successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1525 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 22 gennaio 1920, numero 135;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 giugno 1917, n. 1068, e 26 luglio 1918, n. 1156;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della marina dovrà presentare non oltre il 31 dicembre 1922 alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti e delle spese della gestione relativa ai sussidi da concedersi ai danneggiati dal nemico per atti di ostilità contrari al diritto delle genti dal suo inizio fino a tutto l'esercizio 1920-921.

Sarà presentato in seguito un rendiconto annuale per ciascuno degli esercizi successivi fino alla completa chiusura della gestione stessa.

Art. 2.

I rendiconti saranno costituiti dalla dimostrazione delle somme introitate e di quelle pagate, cioè per gli introiti da elenchi indicanti:

a) l'importo di noli dei piroscafi nemici sequestrati;

b) l'importo ricavato dalla vendita di piroscafi nemici confiscati a norma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 1014 del 24 giugno 1915, oppure delle indennità di assicurazione per quelli perduti, nonchè l'importo ricavato dalla eventuale vendita o requisizione di dotazioni di bordo di taluni piroscafi;

c) l'ammontare degli interessi sulle somme suddette in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti a norma del decreto Luogotenenziale n. 1156 del 26 luglio 1918;

d) l'ammontare di introiti vari; per le spese da elenchi indicanti:

a) le somme pagate per sussidi ai danneggiati per atti contrari al diritto di guerra giusta l'articolo 1 del citato decreto 24 giugno 1915;

b) le somme pagate per restituzione di noli o delle indennità di assicurazione relative a piroscafi rilasciati in base ai Regi decreti;

c) le spese pel funzionamento della Commissione istituita con decreto-legge n. 207 del 22 febbraio 1920, per i danni marittimi di guerra, debitamente documentati;

d) le somme pagate al personale e di amministrazione per il funzionamento dell'ufficio, debitamente documentate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. D. legge 22 gennaio 1920, n. 135;

Considerato che, esaurito il fondo costituito a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1504, per deliberazione del Consiglio dei ministri è stata prelevata dal fondo di riserva della gestione, tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto e nell'interesse del tesoro, dei rischi di guerra in navigazione e versata alla Cassa depositi e prestiti nel conto « fondo premi equipaggi », la somma di L. 500.000 ed in un secondo tempo, pure per deliberazione del Consiglio dei ministri, altra somma di L. 100.000 alla condizione che l'eventuale residuo di questa ultima fosse reintegrato alla gestione predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione fuori bilancio di cui al D. L. 22 ottobre 1916, n. 1504, relativa al fondo premi agli equipaggi di navi mercantili italiane che abbiano difesa la nave contro attacchi nemici, sarà presentato un rendiconto alla Corte dei conti nei modi e nei termini di cui appresso.

Art. 2.

Il rendiconto dovrà comprendere un elenco delle entrate ed uno delle uscite. Le entrate saranno documentate dall'estratto conto della Cassa depositi e prestiti; le uscite dall'estratto conto della Cassa predetta e dalle quietanze degli equipaggi premiati.

Art. 3.

Il conto riassuntivo di cui all'art. 2 dovrà presentarsi entro il 31 dicembre 1922.

Art. 4.

Con decreto del ministro della marina sarà provveduto al reintegro dell'eventuale somma residua dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla gestione rischi di guerra in navigazione, per il prelevamento fatto sul fondo di riserva della gestione stessa a favore del fondo premi equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — DE VITO

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, numero 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, fissando, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1022, che istituì la carica di Vescovo di Campo, avranno vigore fino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Rimarrà tuttavia in servizio temporaneo presso il

R. esercito e la R. marina, fino al 30 giugno 1923, un nucleo di cappellani militari il cui numero complessivo non sia superiore a cinquanta, per essere adibito alla cura e alle onoranze ai caduti in guerra e ad altri servizi transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 3.

Al cessante Vescovo di Campo S. E. Angelo Bartolomasi, è conferito il titolo di Vescovo di Campo onorario.

Il presente R. decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica ai sensi del R. decreto n. 1389 del 30 settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunq e spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — DE VITO — ALESSIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1555 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 6 luglio 1912 ed il R. decreto 20 novembre 1912 n. 1205;
Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325 e il decreto governatoriale 11 luglio 1908, n. 756;
Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati commessi nella Colonia Eritrea previsti negli articoli 123 e 124 della Raccolta degli atti dell'autorità pubblica della Colonia medesima approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, numero 845.

Art. 2.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti commessi a tutto il giorno precedente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Errata-corrige

Nel R. D. 28 maggio 1922, n. 1189, che approva il nuovo regolamento pel servizio dei cantonieri e dei capi cantonieri delle strade nazionali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 settembre u. s., n. 209, si sono verificati, in confronto del testo originale del decreto stesso, i seguenti errori che qui si rettificano:

all'art. 5 (terz'ultimo capoverso) invece di « constat ta », deve leggersi « constatato »;

all'art. 11, lettera *B*, invece di « e pietrisco », deve leggersi « o pietrisco »;

allo stesso art. 11, lettera *g*, invece di « o ristabilire », deve leggersi « e ristabilire »;

all'art. 19, linea 2ª, invece di « o qualità », deve leggersi « e qualità »;

ed in ultimo, all'art. 49 (in fine) invece di « articolo 6 » deve leggersi « articolo 5 e ».

Relazione di S. E. il ministro per l'agricoltura a S. M. il Re in udienza del 30 novembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R commissario dell'Università agraria « Umberto I » di Sermoneta (Roma).

SIRE!

Il R. commissario della Università agraria « Umberto I » di Sermoneta, nominato con R. decreto 27 luglio 1922, non ha potuto provvedere in questo breve scorcio di tempo al riordinamento dell'Amministrazione, alla conveniente sistemazione di quell'importante patrimonio collettivo ed alla riforma dello statuto.

Poichè tali provvedimenti non possono assolutamente essere attuati dalla ordinaria amministrazione dell'Ente, il prefetto di Roma ha proposto che siano prorogati i poteri del detto R. commissario.

In accoglimento di tale proposta mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto col quale i poteri conferiti al R. commissario straordinario dell'Università agraria di Sermoneta sono prorogati di tre mesi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 luglio 1922, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Sermoneta, in provincia di Roma, e fu nominato R. commissario, per la temporanea gestione dell'Ente, il cav. uff. dott. Adolfo Panfili;

Veduta la relazione del Nostro ministro per l'agricoltura, con la quale, in conformità della proposta fatta dal prefetto di Roma, si propone la proroga dei poteri del detto R. commissario;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e

provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del R. commissario cav. uff. dott. Adolfo Panfili, per la temporanea gestione dell'Università agraria Umberto I di Sermoneta, sono prorogati di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Avv. G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal 25 novembre 1922 sono deferiti alla esclusiva competenza del Ministero della marina tutti gli affari finora trattati e le attribuzioni esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie, in ordine alle materie che rientrano nella competenza del Ministero medesimo.

Roma, 21 novembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO.

Il ministro della marina
P. di REVEL.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

Comunicati.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 16 ottobre 1922, sono soppresse le Regie agenzie consolari in Bassein e Maulmein alla dipendenza del R. consolato in Calcutta.

Con decreto Ministeriale in data 11 novembre 1922, è stata istituita in Malaga una R. agenzia consolare dipendente dal R. consolato di Valenza.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato

Con decreto Ministeriale del 5 dicembre 1922, n. 6970, sono sono state approvate le modifiche agli articoli 3 e 49 dello statuto consorziale, deliberate in adunanza del 30 luglio 1922 dall'assemblea generale degli interessati del Consorzio di bonifica in destra di Parmigiana Moglia.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 15). **2ª Pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	587549	122 50	Rivera Giovannina, Giacomo, Ubaldo ed Adelina di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Tricase (Lecce)	Rivera Giovannina, Giacomo, Ubaldo ed Adelina *gli ultimi tre minori*, sotto la patria potestà del padre, dom. come contro
Consolidato 5 0/0	266586	600 —	Onesti Amalia fu Carlo, nubile dom. a Lavello (Potenza), vincolata di usufrutto	Onesti Amalia fu Carlo *moglie di Mazzi Giuseppe*, dom. come contro
»	210702	1000 —	Sansò *Gaetano* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Accogli Addolorata, ved. Sansò, dom. a Minervino di Lecce (Lecce)	Sansò *Enrico-Gaetano detto semplicemente Enrico o Gaetano* fu Giuseppe, minore ecc. come contro
3,50 0/0	783360	280 —	Ambrosini *Maria-Elvira* fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Lentini Carmela fu Antonio vedova di Ambrosini Giovanni Battista, domiciliata in Favara (Girgenti). Vincolata	Ambrosini *Eugenia-Elvira* fu Giovanni Battista, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0/0	200107	60 —	Roma *Antonio* fu Angelo, dom. in Ostuni (Lecce)	Roma *Giuseppe* fu Angelo, *minore, sotto la patria potestà della madre Salicati Maria fu Giuseppe, vedova in prime nozze di Roma Angelo* ed in seconde nozze di Lococciolo Giovanni, dom. in Ostuni (Lecce)
»	126346	85 —	*Cariato* Antonina fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Antonina ved. di *Cariato* Francesco, dom. in Termini Imerese (Palermo)	*Carioto* Antonina, ecc, come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 novembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 6 ottobre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra di:

Pausula (Macerata).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Costermano (Verona) — Sessa Cilento (Salerno) — Ruvo di Puglia (Bari) — Marano Lagunare (Udine) — Vigasio (Verona) — Soave (Verona) — Seregno (Milano) — Grosso Canavese (Torino) — Casale Cremasco (Cremona) — Bardolino (Verona) — Vaiano Cremasco (Cremona).

Enti registrati in data 7 ottobre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Villafranca Piemonte (Torino) — Ponte Buggianese (Lucca) — Rochemolles (Torino) — Trescorre (Cremona) — Biancavilla (Catania) — San Germano Chisone (Torino).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Condove (Torino).

Enti registrati in data 11 ottobre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Offanengo (Cremona).

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Pola (Trieste) — Serra San Bruno (Catanzaro) — Pisino (Trieste) — Vallo della Lucania (Salerno) — Pieris Turriaco (Trieste) — Ponti (Alessandria) — Contrada (Avellino) — Postiglione (Salerno) — Chianche (Avellino) — Sicignano (Salerno) — Sant'Arsenio (Salerno) — Bobbio Pellice (Torino) — Caudia Canavese (Torino).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Vigone (Torino).

Enti registrati in data 12 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognori della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Santa Paolina (Avellino) — Oristano (Cagliari) — Catania.

Comitato dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Sotto il Monte (Bergamo).

Enti registrati in data 19 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione combattenti di:

Rocchetta Sant'Antonio (Avellino) — Soveria Mannelli (Catanzaro) — Roccantica (Perugia) — Chieve (Cremona) — Camisano (Cremona).

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Monopoli (Bari).

Enti registrati in data 20 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Orio Canavese (Torino) — Rapallo (Genova) — Stalletti (Catanzaro) — Morolo (Roma) — Colzate (Bergamo).

Enti registrati in data 21 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Trieste — Izano (Cremona) — Bagnacavallo (Ravenna) — Gimigliano (Catanzaro).

Enti registrati in data 24 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di:

Oderzo (Treviso) — Sarno (Salerno).

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Cortanze d'Asti (Alessandria) — Piazza Armerina (Caltanissetta).

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione reduci di guerra di

Zero Branco (Treviso).

Enti registrati in data 25 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Marcellinara (Catanzaro) — Portolongone (Livorno) — Mandaradoni (Catanzaro) frazione di Limbadi — Penta (Salerno) frazione di Fisciano.

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Livorno.

Enti registrati in data 26 ottobre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Cologna Veneto (Verona) — Zimella (Verona) — Sorgà (Verona) — Lavagno (Verona) — Sommacampagna (Verona) — Dosolo (Mantova) — Garda (Verona) — Arcole (Verona) — Pescantina (Verona) — Mezzane di Sotto (Verona) — Rivoli Veronese (Verona — Villafranca (Verona).

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 2 corrente in Montefoscoli, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Capitani.

Con R. decreto del 19 ottobre 19 :

Benni Ivo di Angelo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 7 aprile 1922.

Brunelleschi Brunellesco di Enrico, capitano, collocato a riposo

per infermità provenienti da cause di servizio dal 21 luglio 1922.

Casanova Arrigo di Pietro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 9 aprile 1921.

Ferri Agostino di Pietro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 6 giugno 1922.

Suriani Andrea di Francesco, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 21 marzo 1922.

Torquati Giovanni di Vincenzo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 6 gennaio 1921.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio effettivo dal 16 novembre 19

Orlandi Alfredo — Pitteri Marcello — Nasalli Rocca Amedeo — Catalano Francesco — Spitale Giuseppe — Sanna Giovanni — Cigliana Guglielmo — Monti Guido — Ferrè Teresio.

Con R. decreto del 12 ottobre 1922:

Roselli Ugo, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, è richiamato in servizio a su domanda, dal 1° dicembre 1922.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per motivi speciali dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Sfondrini Guido, dal 1° dicembre 1922.

Fusco Vincenzo, dal 1° dicembre 19 .

Mezzena Vezio, capitano in aspettativa per motivi speciali, tale aspettativa è prorogata dal 1° novembre 1922.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Lapi Emilio, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 31 ottobre à richiamato in servizio dal 1° novembre 1922 con decorrenza assegni da quest'ultima data.

Somaschini Valentino, capitano, dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col proprio grado ed anzianità 8 giugno 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 23 novembre 1922.

Bracco Michele, capitano in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione impiego dal 10 giugno 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

I seguenti tenenti sono promossi capitani con anzianità e decorrenza assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 9 novembre 1915
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Giorgieri Giuseppe.

Con anzianità 30 novembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917:

Roppoli Antonio.

Con anzianità 30 novembre 1916
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Natale Pasquale.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 23 agosto 1917:

Villavecchia Umberto.
Formaini Enrico.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 6 marzo 1918:

Pascale Carmine.
Poddigue Ettore.
De Feo Alberto.
Calabrese Francesco.
Oggiano Antonio.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

L'anzianità nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente ed in quello attuale dei seguenti tenenti è portata rispettivamente dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916:

Mazzarella Armando.
Belotti Luigi.

Davide Alfredo, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente ed in quello attuale del sopraindicato ufficiale è portata rispettivamente dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Garati Francesco tenente, l'anzianità assoluta nel grado attuale del sopraindicato ufficiale è portata dal 1° febbraio 1918 al 1° febbraio 1917 perchè la sua nomina in servizio attivo permanente deve intendersi con anzianità assoluta 1° maggio 1916, e con riserva d'anzianità relativa.

Di Rocco Antonio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente ed in quello attuale dell'anzidetto ufficiale è portata rispettivamente dal 1° dicembre al 1° novembre 1915 e dal 1° settembre al 1° agosto 1916.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Villata Albino, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 22 gennaio 1920, e contemporaneamente richiamato in servizio fuori quadro.

Barbesino Angelo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 28 giugno 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Perisi Giulio Cesare, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 23 maggio 1922, l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 19 maggio 1922.

De Paola Vincenzo, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 12 febbraio 1922, l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 12 aprile 1922.

Blasi Walter Carlo, tenente, l'aspettativa concessa con decreto 6 marzo 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'ufficiale poi è collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 1° aprile 1922.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente ed in quello attuale dei sottoindicati tenenti è rispettivamente portata dal 1° maggio al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916, con riserva di anzianità relativa:

Rocco Umberto — Troisi Francesco — Bagicanelli Elio.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Benedettini Alessandro di Adolfo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 20 aprile 1922:

Crucco Francesco di Luigi, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 dicembre 1922.

Tansini Giovanni di Angelo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 10 dicembre 1921.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Plutino Giuseppe di Francesco, tenente, collocato a riposo per

infermità provenienti da cause di servizio dal 21 febbraio 1922.

Rissi Emilio di Giovanni, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 7 gennaio 1922.

Con R. decreto del 27 ottobre 1922:

Serafini Manlio, tenente di complemento, l'anzianità nel grado di sottotenente e tenente nel ruolo di servizio attivo permanente, al quale ha cessato di appartenere è portata rispettivamente dal 27 gennaio 1916 al 17 settembre 1915 e dal 27 ottobre 1916 al 17 giugno 1916.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Garboni Ruggero, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col proprio grado e con anzianità 9 marzo 1918 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Trenta Ennio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Santarelli Mario — Liberi Antonino — Vanoli Carlo — Caniglia Salvatore — Fioramonti Pietro.

Con anzianità assoluta 1° ottobre 1917:
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1917:

Angelico Michele — De Marchi Giulio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1917:

Stella Ettore — De Iulis Abbino — Migliola Carlo — Tosi Antonio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:

Aguggia Luigi.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1918:

Del Bianco Gino — Giudice Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1919:
e decorrenza assegni 1° febbraio 1919:

Caguassi Bonifacio.

Con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1919
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Gonzatti Spartaco.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1919:

Montesi Giovanni — Vito Colonna Odoacre.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1919:

Moscelli Pietro — Tambone Salvatore.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° maggio 1919:

Melillo Ernesto — Villani Domenico.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° agosto 1919:

Tamburini Carlo.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:

Nazzaro Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:

Diana Francesco — Carella Ottorino.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:

Antinaro Gaetano — D'Angelo Ernesto.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Tedesco Ernesto Vincenzo, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° gennaio 1918 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 4 settembre 1922:

Gulotta Giuseppe, sottotenente, l'anzianità assoluta nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 1° gennaio 1921 al 1° novembre 1915 con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Cagnassi Bonifacio, sottotenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 29 marzo 1922.

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Berti cav. Edgardo di Leopoldo, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 5 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	140 50	Dinari	—
Londra	91 40	Corone jugoslave	—
Svizzera	379 50	Belgio	130 25
Spagna	—	Olanda	8 05
Berlino	0 255	Pesos oro	17 25
Vienna	0 03	Pesos carta	7 59
Praga	63 75	New York	20 11

Oro . . 388 03

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 81	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 87	—

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.